

Allegato 1)

DISPOSIZIONI PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMATIVE PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

1. Premessa e ambito di applicazione

Le presenti disposizioni intervengono per fornire soluzioni al problema - determinato dalla situazione di emergenza epidemiologica - dell'inserimento degli allievi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie/assistenziali per la realizzazione dello stage obbligatorio e permettere loro di portare a termine il percorso formativo per accedere agli esami di qualifica e per rispondere ai fabbisogni espresso dalle strutture e dai servizi del territorio.

Le disposizioni riportate al successivo punto 2. sono individuate in coerenza con gli standard professionali, formativi e di certificazione nazionali e regionali relativi al profilo dell'Operatore socio-sanitario (OSS) e si applicano ai percorsi finalizzati alla certificazione della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna esclusivamente e comunque per tutto il periodo legato all'emergenza epidemiologica COVID-19, con la finalità di assicurare la prosecuzione e la conclusione delle attività nelle modalità e nei tempi più adeguati, nell'interesse degli allievi partecipanti e per dare una risposta al fabbisogno di professionalità espresso dalle strutture regionali, garantendo in ogni caso gli obiettivi di apprendimento e professionalizzanti propri della qualifica.

2. Possibilità di effettuare o completare lo stage in strutture/servizi relativi a un unico ambito

E' consentita la possibilità di effettuare lo stage, quando non possibile altrimenti e in accordo con la struttura ospitante, in unico ambito o contesto lavorativo - solo socio-assistenziale/sanitario oppure solo sanitario - con le seguenti prescrizioni:

- informare preventivamente la Regione indicando il corso e il numero di allievi potenzialmente interessati;
- condividere il progetto di stage di ciascun allievo con il referente della struttura ospitante, sia a priori che in fase di monitoraggio, in modo che sia salvaguardata e garantita l'acquisizione di tutte le competenze della qualifica;
- approfondire al rientro in aula degli allievi, se ritenuto necessario, le attività collegate alle competenze riferite all'ambito in cui non è stato effettuato lo stage, al fine.

Restano ferme tutte le altre prescrizioni previste dalle disposizioni attuative di cui alle proprie deliberazioni n.191/2009 e n. 1298/2015 in ordine a:

- durata dello stage (450 ore per i corsi della durata di 1000 ore o una durata compresa tra le 60 e le 120 ore per i percorsi di 300 ore rivolti a persone con esperienza lavorativa coerente con la qualifica) e sua valenza applicativa e professionalizzante;
- presenza di una convenzione con la struttura ospitante, con concordati specifici obiettivi formativi e professionalizzanti e presenza del tutor aziendale;
- contesto di svolgimento: strutture sanitarie pubbliche/convenzionate e servizi socio-assistenziali/sanitari accreditati del territorio regionale;
- possibilità di effettuare lo stage solo al compimento della maggiore età.

3. Termini di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai percorsi formativi per Operatore Socio-Sanitario (OSS) formalmente autorizzati dalla Regione con atto dirigenziale agli Enti di formazione accreditati antecedentemente alle prime disposizioni restrittive per il contenimento del rischio epidemiologico (23 febbraio 2020) e non ancora conclusi e a quelli allo stesso modo autorizzati in vigore dello stato di emergenza epidemiologica.